

Allegato "A" all'atto n. 3479 della raccolta

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ERMANNIO MEDANA – ETS"**

* * * * *

PARTE I

Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede

Art. 1 - Costituzione

La "FONDAZIONE ERMANNIO MEDANA - ETS" o in forma estesa "FONDAZIONE ERMANNIO MEDANA - ENTE DEL TERZO SETTORE", già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della L. 6972/1890, trae origine come Ospedale e Ricovero di mendicizia proveniente dal concentramento dei lasciti:

- De Giani Maddalena fu Domenico ved. Rusca, disposto con testamento olografo 22 giugno 1911, in atti Del Bono da Borgomanero, registrato il 30/10/1929 al n. 330, di L. 47.952,51;
- Zanetti Maddalena fu Pietro ved. Morella, disposto con testamento 23 aprile 1918, rogato Bressanin, registrato in Arona il 05/06/1918 al n. 370, di L. 11.475,53;
- Pulazzini Gioacchino fu Giuseppe, disposto con testamento 13/07/1916, rogato Bressanin, registrato in Arona il 07/08/1916, di L. 68.090,81;

eretti in Ente Morale con Regio Decreto 29 dicembre 1921, n. 2066.

Con determinazione dirigenziale n. 9 del 28/11/2002 del Settore regionale Promozione Attività Altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale della Direzione Politiche Sociali, l'Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16/02/1990 ed ai sensi della Leggi regionali Piemonte 19/03/1991, n. 10 e 11.

Nel corso degli anni il patrimonio è stato incrementato con ulteriori lasciti.

Art. 2 - Denominazione

L'Ente è denominato "Fondazione Ermanno Medana – ETS", nel seguito "Fondazione".

Art. 3 - Sede

La Fondazione ha sede in Inverio. Essa potrà istituire sedi operative secondarie.

Finalità e attività istituzionali

Art. 4 – Finalità istituzionali

La Fondazione, che opera esclusivamente in ambito nazionale, non ha scopo di lucro.

Essa si prefigge di prestare ospitalità ed assistenza a persone anziane o bisognose o inabili al lavoro e, eccezionalmente, ad adulti incapaci di mantenersi ed accudirsi autonomamente.

In modo particolare, la Fondazione svolge la propria attività nei seguenti ambiti:

- prestazione assistenziale alle persone anziane e disabili in condizione di non o parziale autosufficienza, mediante la gestione di struttura polivalente;
- assistenza socio-sanitaria;
- terapia fisica e riabilitativa alla Comunità;
- assistenza domiciliare integrata a persone anziane e a soggetti disabili o fragili che ne necessitino al fine di permanere nella propria dimora;
- servizi alla Comunità, nelle politiche del welfare, senza distinzione d'età;
- beneficenza.

La Fondazione attua le proprie finalità attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Per la realizzazione delle proprie finalità, la Fondazione può assumere forme di collaborazione e di raccordo con altre Istituzioni, Fondazioni e Associazioni, nonché con soggetti di natura pubblica o privata.

La Fondazione, inoltre, può:

- promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il Comune di Inverio e limitrofi e con soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona e ed alla tutela del benessere e della salute;
- valorizzare l'opera del volontariato;
- mediante il solo patrimonio disponibile, promuovere e partecipare anche finanziariamente ad iniziative immobiliari finalizzate ad edificare o acquisire alloggi atti a soddisfare il bisogno di edilizia per anziani e categorie sociali speciali, in un'ottica di assistenza abitativa a favore delle stesse e, genericamente, per qualsiasi altra attività inerente allo scopo sociale;
- promuovere, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione e pubblicazioni, la cultura della solidarietà verso i deboli ed i bisognosi;
- provvedere ad interventi di natura sociale con carattere eccezionale, previa specifica decisione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad

esse direttamente connesse o accessorie alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 – Modalità di accesso ai servizi

Il Consiglio di Amministrazione determina modalità e criteri sull'ammissione per ricovero alla Fondazione.

Richieste di accesso ai servizi con modalità in tutto o in parte gratuite sono valutate dal Consiglio di Amministrazione, o da una Commissione appositamente costituita.

L'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso sono esplicitati nella Carta dei Servizi e disciplinati da appositi regolamenti.

La Fondazione può svolgere attività diverse dalle "Attività istituzionali" in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale nel rispetto delle modalità e limiti previsti dall'art. 6 del Codice TS e dalle altre norme ad esso collegate nonché effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice TS stesso.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi articolo 6 del d.lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo della Fondazione approva appositi regolamenti interni al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'attività della Fondazione stessa e più agevole il raggiungimento delle finalità della medesima.

PARTE III

Patrimonio e mezzi

Art. 6 – Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- fondo di dotazione indisponibile costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale, di cui si indicano di seguito i dati catastali:

DATI CATASTALI IMMOBILE IN CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Comune di Invorio, foglio 20 Particella 640 Categ. B/1, classe 3, mc. 9217, superficie mq. 3005, R.C.E. 10.948,41;

DATI CATASTALI DEL TERRENO SU CUI SORGE L'IMMOBILE IN CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Comune Invorio, foglio 20, Particella 641, ente urbano, superficie mq. 6184;

Il patrimonio disponibile della Fondazione è incrementato di ogni bene immobile e mobile che perverrà, a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, elargizioni, liberalità e contributi da chiunque effettuati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Del patrimonio della Fondazione, così come individuato nel bilancio annuale, euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) sono individuati quale "Fondo di dotazione" mentre la rimanente parte è individuata quale "Fondo di gestione".

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 7 – Mezzi

La Fondazione sopprime alle proprie esigenze economiche e finanziarie:

- con la rendita del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
- con i proventi delle rette;
- con eventuali liberalità in suo favore;
- con i proventi di manifestazioni ed iniziative di carattere territoriale;
- con ogni provento, di qualsiasi natura, non destinato direttamente ad accrescere il patrimonio;
- con i proventi dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- con i proventi di attività connesse a quelle istituzionali;

- con la rendita di investimenti a basso rischio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

La Fondazione agisce nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro spettando gli articoli 8 e 9 del Codice TS, è conseguentemente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, in favore di chiunque disposti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare e di reinvestire gli eventuali utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che ne caratterizzano l'azione.

PARTE IV

Organi

Art. 8 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

La carica di consigliere è totalmente gratuita, salvo esclusivamente il rimborso delle cosiddette spese vive, purché debitamente documentate.

Tre consiglieri sono eletti dal gruppo dei volontari, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Un consigliere è designato dal Comune di Inverio.

Un consigliere è designato dalla Parrocchia del S.S. Pietro e Paolo di Inverio.

Le nomine da parte dei soggetti si qualificano quali mere designazioni intese come espressione di poteri previsti dal presente statuto e non si configurano in alcun modo quali mandati fiduciari con rappresentanza essendo conseguentemente sempre esclusa qualsiasi forma di controllo, direzione o coordinamento della Fondazione da parte degli Elettori stessi.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione - Durata

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, e resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere nominati per ulteriori mandati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

E' escluso di diritto dalla carica di Consigliere qualunque amministratore o dirigente che negli ultimi 20 (venti) anni sia stato allontanato o ricusato nell'incarico.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione - Decadenza

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, dietro iniziativa del Presidente, salvo l'ipotesi prevista dal successivo art. 12, in cui al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. la decadenza avrà effetto immediato di diritto, con presa d'atto successiva da parte del Consiglio.

In caso di decadenza o dimissioni di uno dei consiglieri, il Presidente entro cinque giorni, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, ne dà comunicazione scritta all'organo elettivo per la surroga. L'organo elettivo entro trenta giorni nomina il nuovo consigliere. I consiglieri nominati in surroga restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione - Cause di esclusione

Sono cause di esclusione dalla carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione:

- l'aver subito condanne penali definitive per reati contro la persona e/o per reati finanziari e fallimentari;
- l'aver compiuto atti e/o azioni, debitamente accertati, in danno della Fondazione;
- l'aver compiuto atti e/o azioni in danno all'onorabilità della Fondazione;
- la violazione, debitamente accertata, delle norme statutarie e regolamentari della Fondazione;

- le condizioni previste all'art. 2382 c.c..

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente informa l'organo elettivo di competenza affinché proceda alla surroga del consigliere escluso.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione con competenza di carattere generale in ordine all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a maggioranza dei suoi componenti:

- approva lo Statuto e le relative modificazioni;
- nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i propri componenti;
- nomina il Direttore;
- nomina il Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli tra i propri componenti;
- approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, il regolamento di organizzazione e contabilità ed i regolamenti amministrativi;
- delibera gli atti di disposizione del patrimonio;
- decide in ordine ai ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché alle relative transazioni;
- delibera la decadenza dei Consiglieri, nei casi e secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12;.

A maggioranza assoluta dei votanti delibera:

- su proposta del Direttore, la dotazione organica della Fondazione;
- il bilancio di previsione;
- l'attribuzione di budget e/o progetti ed il potere di spesa al Direttore della Fondazione;
- il bilancio consuntivo;
- la relazione morale;
- le rette per i servizi prestati;
- l'accettazione di donazioni e lasciti;
- ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione forma ed approva ogni anno, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo. Forma ed approva altresì il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo può essere formato ed approvato anche oltre i quattro mesi ma, comunque, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo ed è convocato dal Presidente, che lo presiede.

È inoltre convocato, entro venti giorni, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. La convocazione con l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente insediato con la totalità dei componenti e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; delibera con le maggioranze di voti di cui al precedente art. 13. Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interesse, non prende parte alle deliberazioni.

Le votazioni avvengono per appello nominale o segreto.

Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone.

Il verbale delle deliberazioni viene redatto dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

La Fondazione pone in essere tutte le azioni necessarie affinché le sedute del Consiglio di Amministrazione possano tenersi anche in videoconferenza.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione - Convocazione adunanze

Le adunanze sono indette con invito scritto, anche tramite posta elettronica certificata, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. L'invito deve pervenire al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e per decisione unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti presenti, salvi i diversi quorum deliberativi specificamente previsti.

Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal consigliere interessato. Le dichiarazioni di astensione e di voto contrario, debitamente e obbligatoriamente motivate, vengono inserite a verbale.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Copertura assicurativa degli amministratori

La Fondazione, per tutelare se stessa ed il proprio Consiglio di Amministrazione, provvede a stipulare una polizza assicurativa per la copertura da responsabilità legale, civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e formale per danni cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di appartenenza e la pubblica amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, esclusi i casi di dolo e colpa grave.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Fondazione;
- può delegare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, uno o più consiglieri a specifiche mansioni o incombenze;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e predispone la relazione morale per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, commenta i bilanci in rapporto alle finalità della Fondazione;
- presiede e convoca le adunanze dei volontari;
- esercita le funzioni specificamente delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, le misure necessarie per evitare danni alle persone o alla struttura, salvo ratifica da parte del Consiglio alla prima occasione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza, a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analogamente provvede in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

Art. 19 – Il Revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei Conti nel rispetto dell'art. 30 del Codice TS e, ove obbligatorio per legge o ritenendone opportuna comunque la presenza alla nomina di un Revisore legale nel rispetto dell'art. 31 del Codice TS potendo attribuire l'incarico di Revisore legale all'Organo di controllo.

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza ed il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

A tal fine il Revisore redige una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno (art. 2432 c.c.).

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e segg. c.c..

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. È scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 460/1997.

PARTE V

Organizzazione

Art. 20 - Volontari

È riconosciuta ai volontari, organizzato nella forma dell'Albo disciplinato da apposito regolamento, l'opportunità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione mediante:

- lo svolgimento di attività attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti che rendono la loro offerta di tempo in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà;
- il sostegno alla Fondazione nel conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dallo statuto e nelle iniziative indirizzate alla valorizzazione del ruolo della stessa;
- il sostegno nel perseguimento di un costante processo di miglioramento della qualità dei servizi erogati e della personalizzazione degli interventi;
- la promozione della partecipazione della Comunità locale all'attività della Fondazione;
- la raccolta di fondi a favore della Fondazione.

L'organizzazione dei volontari è apertica, apolitica, senza fini di lucro e prevede la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Le attività dei volontari sono preventivamente concordate con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della Fondazione, in coerenza con i fini statuari della Fondazione medesima.

L'ammissione degli aspiranti all'Albo dei volontari avviene su giudizio del Consiglio di Amministrazione, che delibera anche in ordine alla decadenza.

Per l'elezione del Consigliere di Amministrazione da parte dei volontari si procede in adunanza generale convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'adunanza è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i volontari iscritti all'Albo da almeno un anno alla data della convocazione.

La votazione avviene a scrutinio segreto, risultando eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti.

Art. 21 – Il Direttore

La Fondazione, coerentemente con il principio di distinzione tra la funzione di indirizzo e controllo, di competenza del Consiglio di Amministrazione, e la funzione gestionale, prepone ai propri servizi un Direttore, con compiti di responsabilità definiti nel provvedimento di nomina.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento; opera in base agli obiettivi e agli indirizzi gestionali definiti dal Consiglio di Amministrazione, dallo Statuto e dai Regolamenti, con disponibilità delle necessarie risorse.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale e gestione delle attività, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.

Il Direttore, in particolare svolge le seguenti funzioni:

- è responsabile della gestione e del conseguimento del budget assegnato;
- nomina i responsabili dei servizi e i coordinatori di nucleo;
- organizza e gestisce le risorse umane operanti nella Struttura; in particolare è responsabile del personale direttamente dipendente per quanto concerne la gestione operativa, la formazione professionale, l'applicazione del vigente CCNL, sulla base dei provvedimenti adottati dal Consiglio d'Amministrazione, ne autorizza le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi, con l'osservanza delle norme vigenti e dei regolamenti;
- supervisiona i servizi affidati a terzi sulla base dei capitolati d'appalto approvati dal Consiglio d'Amministrazione;
- predispone i programmi di attuazione, relazioni e progetti di carattere organizzativo, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Consiglio d'Amministrazione;
- è responsabile dell'applicazione degli standard di gestione secondo le normative vigenti e sulla base dei bilanci approvati dal Consiglio d'Amministrazione;
- è responsabile dell'applicazione della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali (privacy);
- è responsabile dell'applicazione della normativa sulla sicurezza alimentare;
- è responsabile dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
- è responsabile dell'équipe multidisciplinare e del collegamento con l'U.V.G., nonché coordina l'attività di elaborazione, gestione e monitoraggio dei piani assistenziali individuali (PAI) qualora non sia presente il Direttore Sanitario;
- è responsabile dell'organizzazione, realizzazione e gestione dei servizi e delle iniziative promossi dalla Fondazione per il raggiungimento delle finalità statuarie;
- gestisce il sistema qualità, pianifica le attività di valutazione, monitora la qualità ed economicità degli interventi, documenta la qualità del servizio erogato, predispone i piani di miglioramento, sulla base della politica definita dal Consiglio d'Amministrazione;
- cura tutti i provvedimenti necessari all'accreditamento della Struttura, quali la redazione della carta dei servizi, dei protocolli;
- sottoscrive gli atti, i contratti e i provvedimenti in generale che impegnano l'Ente verso terzi, la cui stipulazione non compete al Presidente;
- provvede all'acquisizione dei beni e dei servizi, nei limiti dei budget stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
- liquida le spese regolarmente ordinate;
- liquida i compensi e le indennità al personale, ove siano già determinati per legge o per regolamento;
- provvede a tutti gli adempimenti economico-finanziari e tributari;
- congiuntamente al Presidente sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione

sui suddetti atti.

Fermo restando quanto disposto nello Statuto, i compiti e le attribuzioni del Direttore sono disciplinati in apposito regolamento.

Art. 22 – Il Personale

In apposito Regolamento organico del personale dipendente sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con Leggi e contratti di lavoro, i compiti, i doveri ed i diritti del personale dipendente. Ad essi si uniformano anche tutti gli altri operatori, convenzionati e/o con rapporto libero professionale, che collaborano con la Fondazione nell'esercizio delle proprie attività istituzionali. Detto regolamento disciplina in particolare tutte le norme di comportamento.

Art. 23 – Regolamenti

Le seguenti materie sono disciplinate da appositi regolamenti amministrativi:

- l'ammissione ai servizi della Fondazione;
- il reclutamento, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
- le procedure di scelta dei contraenti;
- ogni altra materia che il consiglio di amministrazione ritenga di regolamentare.

Art. 24 – Economicità, efficienza, trasparenza

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi di competenza del Direttore della Fondazione è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

PARTE VI

Disposizioni finali

Art. 25 – Estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c..

Il procedimento di estinzione è disciplinato dall'ordinamento.

In caso di scioglimento, per qualunque motivo, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore (ETS), previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 – Esaurimento dello scopo

Il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, provvede senza indugio nei termini di legge, a maggioranza dei componenti, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, purchè nel rispetto della normativa del Codice TS.

Art. 27 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di fondazioni e le disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore e le norme vigenti in materia.

Firmato: DARIO PIOLA

FEDERICO CAPPIELLO Notaio

[illegible]